



COMUNE DI SANT'AGOSTINO
Provincia di Ferrara

**REGOLAMENTO PER
LA CONCESSIONE IN GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 30.01.2006

Art. 1 - Obiettivi generali

L'Amministrazione Comunale persegue gli obiettivi della politica sportiva per tutti i cittadini mediante:

- un coordinamento degli interventi di politica sociale per il benessere dei cittadini, per la diffusione della cultura della pratica delle attività motorio, ricreative e sportive, favorendone l'integrazione con gli interventi relativi alle politiche educative, formative, culturali, della salute, della tutela sanitaria e miranti al superamento del disagio sociale;
- una equilibrata distribuzione e congruità degli impianti al fine di garantire a ciascuno la possibilità di partecipare ad attività fisico-ricreative.

A tal fine:

- promuove l'attività degli enti e delle associazioni che operano senza fini di lucro;
- favorisce lo sviluppo e la qualificazione degli spazi e degli impianti sportivi, privilegiando le forme più adeguate di gestione degli stessi anche ai fini del loro migliore utilizzo;
- promuove attività ed iniziative volte al sostegno dell'associazionismo sportivo e dei gruppi che fanno attività motoria;
- promuove la diffusione delle attività sportive nelle scuole, sostenendo la cultura dell'attività motorio ricreativa in accordo con le istituzioni scolastiche e degli enti locali, incentivando il rapporto con le associazioni del territorio.

Art. 2 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina la concessione in gestione degli impianti sportivi, siano essi di proprietà del Comune di Sant'Agostino, in affitto o comunque di pertinenza.

Fanno parte degli impianti sportivi comunali gli spazi d'attività finalizzati all'attività sportiva, le strutture pertinenti (spogliatoi, servizi igienici, tribune, biglietterie, aree verdi annesse agli impianti) e le strutture per attività socio-ricreative; nel proseguo saranno chiamati "impianti".

Art. 3 - Concessione - criteri

L'Amministrazione Comunale, sentita la Consulta Sportiva, concede in gestione gli impianti a Società/Associazioni/Enti/Gruppi, che ne facciano richiesta e che in seguito verranno chiamati "concessionario".

La selezione dei soggetti cui affidare in gestione gli impianti è rivolta in via preferenziale a Società/Associazioni/Enti/Gruppi:

- i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedano espressamente lo svolgimento di attività nel settore dello sport o il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, nonché l'assenza di fini di lucro;
- che abbiano sede nel Comune di Sant'Agostino ed in particolare nella località su cui sono ubicati gli impianti richiesti in gestione;
- che abbiano gestito gli impianti, richiesti in gestione, in anni precedenti in modo corretto.

Art. 4 - Modalità di richiesta di concessione degli impianti

La richiesta di concessione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della Società/Associazione/Ente /Gruppo richiedente.

Ad essa dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, se non già presenti agli atti del Comune. In quest'ultimo caso dovranno essere segnalate le modifiche eventualmente intervenute;
- Attestato di affiliazione alla federazione di appartenenza o iscrizione a specifico albo;
- Relazione illustrativa sull'attività svolta con riferimento al numero degli iscritti;
- Proposta programmatica di utilizzo;

Le richieste dovranno essere presentate sempre in forma scritta.

Il concessionario, al momento del rilascio della concessione, dovrà consegnare copia di polizza assicurativa a garanzia delle responsabilità di cui al successivo art.6.

Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione al Comune in forma scritta con un preavviso di almeno 60 giorni.

Art. 5 - Durata della concessione degli impianti

La concessione degli impianti avverrà previa firma di una Convenzione contenente dettagliatamente le modalità della gestione.

La concessione avrà la durata massima di anni tre, con scadenza 31/12.

Art. 6 - Responsabilità

Il concessionario è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto, dei rapporti con gli utenti e con il proprio personale e con i terzi.

In relazione a quanto previsto dal precedente comma precedente, il concessionario solleva l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Esso inoltre è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone e alle cose a seguito dell'uso dell'impianto, sollevando quindi l'Amministrazione da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall'esercizio della gestione.

In relazione a quanto previsto nei precedenti commi, il concessionario in particolare:

- a) risponde di tutti i danni e deterioramenti prodotti agli impianti ed alle attrezzature per colpa propria o di soggetti e persone da essa ammesse sia che si tratti di atleti o di altri terzi;
- b) esonera il Comune da ogni responsabilità per l'uso improprio degli impianti stessi ancorché non deteriorati o manomessi;
- c) in caso di alterazione o manomissione degli impianti in modo volontario esonera il Comune da ogni responsabilità civile e penale per i danni eventualmente provocati a persone o cose.

Ai fini di garanzia di quanto previsto dai precedenti commi, il concessionario si impegna a sottoscrivere una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a persone e cose derivanti dallo svolgimento dell'attività dell'impianto in gestione o all'estensione di eventuali polizze assicurative analoghe per la copertura dell'attività svolta negli impianti sportivi comunali.

Art. 7 - Pubblicità e pubblico

Spetta al concessionario la gestione della pubblicità, realizzata all'interno del perimetro dell'impianto sportivo. Sono a carico del concessionario le spese di legge conseguenti.

Il pubblico ammesso negli impianti è tenuto alla massima correttezza nell'uso degli impianti e dei servizi. Il concessionario si farà carico di ottemperare alle norme di legge vigenti ed alle specifiche disposizioni eventualmente impartite dal Comune nonché a controllare la corretta affluenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 8 - Oneri a carico dell'Amministrazione Comunale

Sono di competenza del Comune le manutenzioni straordinarie alle strutture fisse e degli impianti tecnologici.

Richieste di utilizzazione di personale comunale nell'espletamento di servizi, solo in casi eccezionali e temporanei, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze istituzionali del Comune e nei limiti del normale orario di lavoro.

Art. 9 - Oneri a carico del concessionario

Il concessionario si impegna ad intestare a proprio nome i contratti per la fornitura di energia elettrica, telefono, acqua e prodotti per il riscaldamento. Le relative spese saranno direttamente a suo carico.

Sono a carico del concessionario tutte le manutenzioni ordinarie, riconducibili alle spese di gestione.

Le manutenzioni ordinarie, a titolo puramente indicativo sono: falciatura, raccolta e distruzione erbe, ripristini e ripianamenti dei manti erbosi o comunque dei campi di gioco, pulizie esterne ai campi di gioco, pulizia di spogliatoi e di quanto annesso, compresa periodica imbiancatura dei locali anche di utilizzo diverso, segnatura e manutenzione dei campi di gioco, sostituzione del materiale di consumo soggetto ad usura, manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e idraulici.

Art. 10 - Utilizzi particolari

L'utilizzo degli impianti e delle attrezzature correlate per attività extrasportive, individuate a titolo esemplificativo in manifestazioni pubbliche, eno-gastronomiche, sagre, concerti ed iniziative simili, deve sempre essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale per mezzo del Responsabile del Settore/Servizio competente.

Le previsioni esplicitate nel precedente comma valgono sia quando l'attività venga esercitata direttamente dal concessionario, sia quando risulti proposta da terzi. In entrambe i casi valgono le clausole del presente regolamento inerenti i danni eventualmente prodotti.

Art. 11 - Modifiche agli impianti

Qualsiasi modifica, anche di minima entità, pur in senso migliorativo dell'impianto non potrà essere eseguita senza autorizzazione scritta da parte del Comune.

I predetti lavori potranno essere coordinati dai Tecnici comunali anche per quanto riguarda l'affidamento, qualora sia necessario, a ditte di fiducia del Comune.

Nel caso in cui invece il concessionario esegua direttamente interventi di manutenzione o ristrutturazione degli impianti avvalendosi di personale volontario o ditte esterne, si renderà responsabile con propria struttura tecnica della corretta esecuzione dei lavori e della sicurezza del cantiere, salva la facoltà del Comune di verificare la qualità e la rispondenza dei lavori ai progetti approvati.

In detta ultima ipotesi il concessionario opera a tutti gli effetti come stazione appaltante ai sensi della vigente normativa sugli appalti assumendo, conseguentemente, ogni relativo onere e responsabilità; sarà altresì tenuto a presentare a proprio carico tutte le certificazioni di conformità di impiantistica richiesta dalla normativa vigente.

All'atto delle concessioni saranno definiti, di volta in volta, i rapporti patrimoniali inerenti alle opere autorizzate, contemplandoli nella relativa Convenzione.

Art. 12 - Deroga temporanea alla concessione per esigenze eccezionali

L'Amministrazione Comunale, in deroga alla concessione, può, per sue esigenze d'istituto, in occasione di particolari manifestazioni pubbliche, o richieste di tipo eccezionale, avocare a sé l'uso temporaneo dell'impianto.

I tempi e i modi saranno concordati con il concessionario.

In tali casi le spese saranno a totale carico dell'Amministrazione.

Art. 13 - Concessione temporanea a più concessionari

Richieste d'uso temporaneo di Società od Enti o gruppi privati, successive al rilascio della concessione dell'impianto, dovranno essere concordate con il concessionario ed avranno decorrenza solo dalla data di autorizzazione del Comune.

In caso di disaccordo, il Comune potrà concedere l'uso degli impianti compatibilmente con le esigenze del concessionario.

Nel caso di autorizzazione, il Comune vieta qualsiasi atto economico fra le Società che non sia un rimborso delle sole spese di gestione.

Qualora si verificano danni dovuti a negligenza il Comune addebiterà i costi di ripristino direttamente alla Società usufruente.

Art. 14 - Agevolazioni

Il concessionario si impegna, compatibilmente con la gestione ordinaria, di concedere gratuitamente l'uso degli impianti alle scuole che ne facciano richiesta.

Il concessionario si impegna altresì ad assicurare condizioni agevolate a tutti coloro che fossero già associati a Società od Enti presenti sul territorio comunale, praticanti la disciplina sportiva prevista negli impianti concessi.

Art. 15 - Subconcessioni

E' fatto assoluto divieto di subconcedere, far gestire a terzi l'impianto o di modificarne la destinazione d'uso, pena la revoca della concessione.

Il concessionario si impegna a dare la massima disponibilità a consentire l'uso, al di fuori della propria attività, dell'impianto sportivo per attività, ivi incluse quelle riferite al periodo estivo e programmate nell'impianto, ad altro soggetto direttamente controllato, ferma restando la sua piena responsabilità nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Art. 16 - Tariffe per l'uso degli impianti

Le tariffe che il concessionario potrà richiedere agli utenti devono garantire la massima fruibilità degli impianti pur con riguardo ai costi di gestione dei medesimi ed alle condizioni praticate da impianti analoghi nei centri limitrofi.

Art. 17 - Restituzione del bene

Il concessionario è obbligato a riconsegnare l'impianto alla scadenza della concessione o in caso di risoluzione o revoca della stessa, libero da persone e cose ed in buono stato di manutenzione.

Art. 18 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge.

La trasgressione potrà comportare la sospensione o la revoca, temporanea o definitiva, della concessione, sentita la Consulta Sportiva.

Il Presente regolamento per la concessione in gestione degli impianti sportivi abroga e sostituisce il precedente Regolamento per la gestione degli impianti sportivi approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 55/1990, modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 12/2000, ed il Regolamento per la concessione in gestione dell'impianto sportivo coperto per la pratica del tennis di Sant'Agostino, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.61/1997, ed entra in vigore in data 01/03/2006.